

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

17.

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TIZIANA MAIOLO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TULLIO GRIMALDI

INDICE

PAG.	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (1901-bis)	215
Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i>	215, 217, 218
Grimaldi Tullio, <i>Presidente</i>	216, 218, 219, 220 222, 223, 224, 225, 226, 227
Anedda Gian Franco (gruppo alleanza nazionale), <i>Relatore</i>	215, 216, 217, 218 219, 220, 223, 224, 225, 226, 227
Conti Carlo (gruppo lega nord)	216, 221
Di Lello Finuoli Giuseppe (gruppo progressisti-federativo)	222
Finocchiaro Fidelbo Anna (gruppo progressisti-federativo)	215, 217
Ricciardi Edilberto, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	215, 216, 218, 219 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227
Scermino Felice (gruppo progressisti-federativo)	216, 221, 222
Sui lavori della Commissione:	
Grimaldi Tullio, <i>Presidente</i>	228
ALLEGATO:	
Emendamenti e subemendamenti riferiti agli articoli da 23-bis a 41 ed al titolo del disegno di legge n. 1901-bis	231

La seduta comincia alle 15,25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del disegno di legge: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (1901-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

Ricordo che nella seduta del 24 ottobre scorso è iniziata la discussione dell'articolo 23-bis, il cui testo - insieme con quello degli altri articoli del disegno di legge - è stato pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta del 26 settembre scorso.

Avverto che gli emendamenti riferiti agli articoli che verranno esaminati oggi saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Ritiro il mio subemendamento 0.23-bis.5.1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Finocchiaro Fidelbo.

Onorevole relatore, può precisare i pareri già espressi sugli emendamenti presentati all'articolo 23-bis?

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Grimaldi 23-bis.6 e Finocchiaro Fidelbo 23-bis.5.

Raccomando l'approvazione del mio subemendamento 0.23-bis.1.1 e del mio emendamento 23-bis.1. Invito il Governo a

ritirare il suo emendamento 23-bis.2, che è assorbito dal mio emendamento 23-bis.1, mentre raccomando l'approvazione del mio subemendamento 0.23-bis.3.1 e del mio emendamento 23-bis.3. Esprimo infine parere contrario sull'emendamento Bindi 23-bis.4, in quanto estremamente generico.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo chiarimenti sul riferimento, contenuto nell'emendamento Bindi 23-bis.4, all'articolo 9 della direttiva CEE del 24 luglio 1995.

EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor presidente, l'articolo 9 della direttiva comunitaria in materia, citato dall'emendamento Bindi 23-bis.4, stabilisce che gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capitolo e dei capitoli IV e VI solo nella misura in cui si rivelano necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione.

Il capitolo di cui si tratta riguarda le condizioni generali di liceità dei trattamenti di dati personali, mentre i capitoli IV e VI concernono, rispettivamente, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi e le autorità di controllo e gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore. Si prevede quindi una riserva di legge, mentre la legge rinvia alla norma che prevede la riserva stessa: questo non è possibile.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Colgo l'occasione per confermare il parere contrario già espresso sugli emendamenti Grimaldi 23-bis.6 e Finocchiaro Fidelbo 23-bis.5. Il subemendamento 0.23-bis.1.1 è stato presentato dal relatore per motivi di euritmia rispetto ad altre norme: accetto quindi tale subemendamento. Il Governo preferirebbe poi che fosse accolto il suo emendamento 23-bis.2, il cui contenuto è analogo a quello dell'emendamento 23-bis.1 del relatore; ad ogni modo, accetto quest'ultimo emendamento.

Il Governo accetta anche il subemendamento 0.23-bis.3.1 e l'emendamento 23-bis.3 del relatore. Esprimo infine parere contrario sull'emendamento Bindi 23-bis.4.

FELICE SCERMINO. Mi chiedo se sia possibile conciliare le esigenze poste dall'emendamento Finocchiaro Fidelbo 23-bis.5 con quelle cui si intende far fronte tramite l'emendamento 23-bis.1 del relatore, perché la preoccupazione riguarda soltanto i dati idonei a rivelare la vita sessuale, mentre quanto al resto siamo perfettamente d'accordo. Esiste il rischio che il giornalista possa diffondere dati che attonano ad una sfera alquanto intima della persona, anche se mi rendo conto che vi è un'altra sfera - quale, ad esempio, quella relativa alla presenza di malattie come l'AIDS -, che in qualche modo si ricollega alla vita sessuale.

Chiedo, quindi, se sia possibile contemperare queste opposte esigenze, accettando sostanzialmente la riserva e rinunciando alla diffusione dei dati in questione. A tal fine l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 23-bis.5 potrebbe essere ritirato ove la sua locuzione iniziale - cioè le parole « salvo che per i dati idonei a rivelare la vita sessuale » - fosse recepita dal relatore all'inizio del suo emendamento 23-bis.1.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Sono perfettamente d'accordo con lo spirito che anima i presentatori dell'emendamento. Conosciamo tutti le implicanze della questione; possiamo anche ritenere,

così come abbiamo fatto a proposito di altro emendamento, che i dati idonei a rivelare la vita sessuale non possano essere oggetto di archiviazione in una banca dati. Pertanto, se si fosse d'accordo con quanto suggerito dall'onorevole Scermino, si potrebbe collocare la locuzione iniziale dell'emendamento Finocchiaro Fidelbo 23-bis.5: « Salvo che per i dati idonei a rivelare la vita sessuale » all'inizio del mio emendamento 23-bis.1: in tal senso presento un subemendamento a quest'ultimo emendamento.

TULLIO GRIMALDI. Ricordo di aver preannunciato, nella seduta scorsa, il ritiro - che confermo - del mio emendamento soppressivo 23-bis.6, nella previsione che si raggiungesse un accordo quanto alla limitazione del trattamento dei dati da parte dei giornalisti. In questo caso vi è un fine pubblico; ci riferiamo a dati sensibili, materia disciplinata dagli articoli 21, 22 e 23. Il Governo ha presentato un emendamento che, per lo meno, circoscrive la questione all'articolo 21: si potrebbe, pertanto, convergere su tale emendamento, salvo il fatto che nell'articolo indicato si fa ancora riferimento alla vita sessuale. Quindi, tramite una modifica diretta a sopprimere la parte relativa alla vita sessuale si potrebbe eventualmente meglio delimitare il contenuto della norma. Non vedo infatti la necessità che il giornalista effettui il trattamento dei dati senza il consenso degli interessati e senza l'autorizzazione del Garante: non siamo di fronte ad una finalità pubblica o di carattere generale, ma a dati che ineriscono strettamente alla sfera personale. Colgo quindi nella norma un'eccessiva invasione nella sfera individuale delle persone.

Pur avendolo ritirato, se un collega lo farà proprio voterò comunque a favore dell'emendamento 23-bis.6, a meno che non si raggiunga un accordo nel senso di accettare il trattamento dei dati soltanto con riferimento all'articolo 21.

CARLO CONTI. Faccio mio l'emendamento Grimaldi 23-bis.6.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore. Forse occorre fare una breve sottolineatura a vantaggio della memoria di tutti. L'articolo 22, recante la rubrica: « Dati inerenti alla salute e alla vita sessuale », se ben ricordo è stato modificato da un emendamento relativo alle caratteristiche sessuali. Quindi, il riferimento all'articolo 22 riguarda anomalie fisiche e psichiche e i dati riguardanti lo stato di salute, anche in questo caso « limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dei singoli o della collettività ». Di conseguenza, l'articolo 22 introduce già un limite di carattere generale (come ripeto, è stato modificato quanto alle caratteristiche sessuali); se fosse inserita la modifica proposta dal collega Grimaldi, escluderemmo dall'esenzione rispetto all'obbligo di acquisire il consenso dell'interessato i dati idonei a rivelare la vita sessuale e manterremmo quant'altro è descritto nella stessa norma, fermo rimanendo il limite del perseguimento di finalità a tutela dell'incolumità fisica e della salute dei singoli o della collettività. Ciò esclude, anche alla luce degli emendamenti che successivamente sono stati presentati, che il giornalista possa diffondere i dati in questione per un semplice gusto, al di fuori delle finalità previste dall'articolo 22 e soprattutto al di fuori, così come abbiamo già stabilito, del diritto di cronaca e alla tutela della riservatezza.

Ritengo, pertanto, che la congerie di limiti previsti e nel testo e negli emendamenti proposti consenta di superare le riserve, pur giuste, espresse dall'onorevole Grimaldi.

Insisto quindi affinché il collega accolga gli emendamenti che, così come formulati, vanno incontro alle giuste preoccupazioni di tutti.

PRESIDENTE. Vorrei porre una domanda: perché nell'emendamento Finocchiaro Fidelbo 23-bis.5 si considerava che i dati sulla vita sessuale siano più delicati

di quelli relativi all'origine razziale, alle convinzioni religiose, e così via?

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. La preoccupazione è la seguente: mentre si ritiene che i dati concernenti le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, l'adesione ad associazioni, partiti, movimenti politici vengano comunemente trattati - a mio avviso legittimamente - nell'esercizio della professione di giornalista a fini di informazione, al contrario si pensa che quelli concernenti la vita sessuale si pieghino o potrebbero piegarsi ad usi strumentali di cui, purtroppo, il nostro mondo dell'informazione dà esempi chiarissimi ed illuminanti. Mi riferisco all'impiego a scopo non di informazione, ma di pettegolezzo o, peggio, ad un impiego distorto, se si vuole in alcuni casi anche discriminatorio (contro i gay, la prostituzione e così via).

Mi pare quindi che questo sia un dato particolarmente delicato, anche perché l'espressione « vita sessuale » può essere intesa in diverse accezioni. Fortunatamente i dati personali concernenti l'adulterio (o magari la relazione con la segretaria sul luogo di lavoro) non sono entrati ancora nella nostra vita politica come elemento discriminante nella selezione del personale politico, come invece avviene in America. Sono dati che, non essendo finalizzati ad un'informazione corretta, che poi è il fondamento di ogni convivenza civile e di ogni libera espressione del consenso nella scelta politica da parte dei cittadini, mi pareva giusto tenere fuori dall'ambito della norma. Questa è la mia unica preoccupazione.

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, anche alla luce del chiarimento ricevuto, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento Grimaldi 23-bis.6, ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'onorevole Conti. Non ritengo, infatti, che si debbano prevedere in questa legge norme di favore per singole corporazioni, e quindi nemmeno per quella dei giornalisti.

Avverto che, poiché gli emendamenti riferiti a questo articolo possono presen-

tare profili di costituzionalità, ove approvati essi si intenderanno votati in linea di principio, ai fini della trasmissione per il parere alla I Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento Grimaldi 23-bis.6 fatto proprio dall'onorevole Conti, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Avverto che il subemendamento Finocchiaro Fidelbo 0.23-bis.5.1 e l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 23-bis.5 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione del subemendamento 0.23-bis.1.2 del relatore.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta questo subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento 0.23-bis.1.2 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento 0.23-bis.1.1 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 23-bis.1 del relatore come modificato, accettato dal Governo.
(È approvato).

L'emendamento 23-bis.2 del Governo è stato accantonato e si procederà alla sua votazione una volta acquisito il parere della I Commissione sull'emendamento 23-bis.1, essendo ad esso strettamente connesso.

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento 0.23-bis.3.1 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 23-bis.3 del relatore come modificato, accettato dal Governo.
(È approvato).

Constatata l'assenza dell'onorevole Bindi, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 23-bis.4.

Avverto che si procederà alla votazione dell'articolo 23-bis nel suo complesso una volta acquisito il parere della I Commissione sugli emendamenti ad esso riferiti approvati in linea di principio.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TULLIO GRIMALDI

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 24 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Grimaldi 24.2 e vorrei chiedere al Governo, in relazione al suo emendamento 24.1, se il risultato finale, con l'approvazione di tale emendamento, è che possono essere trasferiti all'estero i dati non delle persone fisiche ma delle persone giuridiche.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esattamente.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Allora lo accetto.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Grimaldi 24.2 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 24.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Grimaldi 24.2, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Avverto che l'emendamento 24.1 del Governo, poiché presenta profili di legittimità costituzionale, sarà votato in linea di principio ai fini della trasmissione dello stesso alla I Commissione per il parere di competenza.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 24.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Avverto che si procederà alla votazione dell'articolo 24 nel suo complesso una volta acquisito il parere della I Commissione sull'emendamento 24.1 del Governo, testé approvato in linea di principio.

Passiamo all'esame dell'articolo 25 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati. Annuncio fin d'ora il ritiro dei miei emendamenti 25.5 e 25.6.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento De Julio 25.4, mentre accetto l'emendamento 25.1 del Governo, il quale assorbe i miei emendamenti 25.2, che è conforme a condizione posta dalla I Commissione, e 25.3, che conseguentemente ritiro.

EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo esprime in linea di principio un parere favorevole sull'emendamento De Julio 25.4, anche se la clausola di stile che esso introduce nell'articolo 25 appare superflua. Raccomando poi l'approvazione dell'emendamento 25.1 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Julio 25.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 25.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 26 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 26.1, mentre esprimo pa-

rerere contrario sugli emendamenti Grimaldi 26.3 e Vignali 26.2.

EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo accetta l'emendamento 26.1 del relatore, di natura formale, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Grimaldi 26.3 e Vignali 26.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 26.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Grimaldi 26.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Constato l'assenza del presentatore dell'emendamento Vignali 26.2: si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 26, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 27 e dell'unico emendamento ad esso presentato.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore. A proposito dell'emendamento Stajano 27.1, su cui il relatore esprime parere contrario, è necessario sottolineare che il comma 9 dell'articolo 27 - che tale emendamento intende sopprimere - prevede che debba essere risarcito anche il danno non patrimoniale derivante dalla violazione dell'articolo 9, concernente le modalità di raccolta dei dati.

Tale violazione dà luogo a danni difficilmente valutabili sul piano patrimoniale ma che sicuramente sono rilevanti da un punto di vista non patrimoniale. Se non esistesse il comma 9 dell'articolo 27 si potrebbe formulare la fondatissima obiezione che i danni non patrimoniali - che secondo il nostro codice sono risarcibili solo se conseguenti ad un reato - in questo caso non sarebbero risarcibili. Vi è quindi la necessità di prevedere espressa-

mente tale risarcibilità per i danni non patrimoniali derivanti dalle violazioni della norma di cui all'articolo 9 del disegno di legge, concernente le modalità di raccolta dei dati.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Stajano 27.1. Alle argomentazioni già esposte dal relatore, aggiungo che la legge n. 388 del 1993, che ha ratificato l'accordo di Schengen, all'articolo 12, prevede espressamente un obbligo di equo indennizzo per i danni non patrimoniali derivanti da un trattamento di dati non conforme alla legge. La norma di cui al comma 9 dell'articolo 27 si inserisce quindi perfettamente in un indirizzo normativo già delineato.

PRESIDENTE. Avverto che la presidenza fa proprio l'emendamento Stajano 27.1 per ragioni tecniche, allo scopo di consentirne la votazione poiché il presentatore è assente. Vorrei precisare che il collega Stajano aveva presentato il suo emendamento 27.1 per una ragione di carattere sistematico, in quanto riteneva superflua l'indicazione del danno non patrimoniale già implicita nella previsione di risarcimento ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

Pongo in votazione l'emendamento Stajano 27.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 27.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 28 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Bindi 28.1, in quanto configura il Garante per la protezione dei dati come organismo monocratico e non collegiale; il parere è altresì contrario sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 28.3 perché apre un problema immenso, coinvolgendo

nella nomina del Garante addirittura il Presidente della Repubblica, che a mio avviso deve assolutamente rimanere al di fuori del procedimento. Io credo che dovremmo riflettere circa la nomina del Garante, la qualifica da attribuirgli e le garanzie che intendiamo preconstituire. Riassumo pertanto brevemente, a memoria (spero di non dire inesattezze), l'orientamento di massima che il Comitato ristretto ha espresso nelle precedenti fasi dell'iter. Il Comitato ristretto e poi la Commissione in sede referente hanno ritenuto essenziale configurare il Garante per la protezione dei dati e l'Autorità per l'informatica come autorità assolutamente indipendenti dal Governo: a tale orientamento è ispirato l'intero articolo che prevede la nomina del Garante ed a questa filosofia la norma si era ispirata anche per ciò che attiene (se ricordo bene, sono state apportate alcune modifiche) alla nomina dell'Autorità per l'informatica.

Quanto al Garante per la protezione dei dati informatici dei quali ci occupiamo, il relatore ritiene dunque debba essere conservata la massima autonomia nei confronti del Governo, proprio per le funzioni che a tale organo s'intende attribuire.

Dubbi sono invece sorti relativamente all'Autorità per l'informatica. È stato infatti osservato - e non a torto - che essendo il Governo responsabile della complessiva struttura amministrativa dello Stato, esso deve essere responsabile, e quindi deve costituire il soggetto referente, anche dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, altrimenti verrebbero ad esistere un soggetto (il Governo) ed un'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione indipendenti l'uno dall'altra (non dico in una situazione di non riconoscimento del fatto che l'uno sia all'altra sovraordinato, ma certamente in regime di assoluta indipendenza).

Delineato in linea molto generale il problema, ribadisco che il parere del relatore è che al Garante per la protezione dei dati debba essere lasciata la massima autonomia possibile, che deve trovare un ri-

flesso anche nella nomina; è auspicabile invece una brevissima riflessione sull'Autorità per l'informatica, perché si tratta di una scelta politica di fondo che presenta, nell'un caso e nell'altro, lati positivi e lati negativi.

Sull'emendamento Grimaldi 28.6 esprimo parere contrario perché diretto addirittura a rendere i membri dell'organo eleggibili dal Parlamento, con tutto ciò che questo comporta, e ad escludere quindi il ricorso alla nomina. Si tratta di una procedura che, per il caso specifico, non è assolutamente da condividere.

Sull'emendamento De Julio 28.4 e sul connesso emendamento De Julio 28.5 il parere è contrario perché diretti a prevedere che il presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sia membro di diritto dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati. Il relatore ritiene che non vi possa essere tra l'uno e l'altro organo alcuna commistione, se non la connessione derivante dall'informazione reciproca; non solo, ma l'ipotesi che il presidente dell'Autorità per l'informatica faccia parte di diritto dell'organo Garante, tenuto conto che quest'ultimo è concepito come collegiale, non può essere assolutamente condivisa.

L'emendamento Finocchiaro Fidelbo 28.2 attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di nomina del Garante: il relatore è assolutamente contrario perché ciò significherebbe porre il Garante per la protezione dei dati in una posizione di dipendenza dal capo dell'esecutivo, il che non è assolutamente auspicabile, tenuto conto della funzione di garanzia demandata a quell'organo.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 28.

FELICE SCERMINO. Dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento Grimaldi 28.6 perché mi pare di intendere, salvo eventuali precisazioni da parte del presentatore, che qui non c'è un *quorum* legale minimo, e quindi non si verificherebbero quei ritardi cui purtroppo siamo stati abituati laddove era necessario conferire qualche incarico istituzionale, come quello di giudice della Corte costituzionale.

Qui si fa infatti riferimento solo al voto limitato. E mi pare che sia espressione della massima garanzia quella di affidare al Parlamento l'elezione dei membri dell'ufficio del Garante. Sia le soluzioni che conferiscono il potere di nomina ai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro, sia quelle che l'affidano al Presidente del Consiglio mi sembrano di minor spessore garantista rispetto a quella proposta in questo emendamento.

Sugli altri emendamenti mi asterrò perché condivido i rilievi del relatore.

CARLO CONTI. Dichiaro anzitutto di condividere la soluzione prospettata dal comma 1 dell'emendamento Bindi 28.1, tendente a riunire in un unico organismo la già esistente Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e istituendo il Garante per la protezione dei dati. Infatti, essendo già operante nel nostro ordinamento una autorità che ha competenza in questa materia, mi sembrerebbe inutile istituirne una nuova: ne deriverebbero una serie di sovrapposizioni e un'attività svolta spesso in modo non correlato. Faccio quindi mio tale emendamento, di cui chiedo la votazione per parti separate, nel senso di votare prima il comma 1, sul quale - come ho detto - sono favorevole, e poi i commi seguenti, sui quali invece sono contrario.

Preannuncio inoltre il voto favorevole sull'emendamento Grimaldi 28.6, con cui concordo pienamente perché ritengo che un organo di questo livello e con i compiti che dovrà svolgere meriti una nomina che sia rispettosa e garante di tutte le linee politiche.

Vorrei infine chiedere ai colleghi che hanno fatto proprio l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 28.3 qual è la portata del parere delle competenti Commissioni parlamentari: è consultivo oppure vincolante?

FELICE SCERMINO. Solo consultivo.

GIUSEPPE DI LELLO FINUOLI. Credo che l'emendamento Grimaldi 28.6 venga incontro ad una esigenza di sottoposizione dell'autorità del Garante non dico ad un controllo politico ma quantomeno ad un dibattito politico che può avere una certa ripercussione sull'attività di tale organo. È stata un'esperienza del tutto negativa quella di affidare ai Presidenti delle Camere la nomina di autorità amministrative indipendenti. Qualsiasi azione di contrasto nei confronti di tali autorità non ha infatti sortito alcun effetto a causa della nomina attribuita ai Presidenti delle due Camere, che non è stata suscettibile, oltre che di revoca, della benché minima discussione all'interno del Parlamento. Voterò dunque a favore dell'emendamento Grimaldi 28.6.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei prendere la parola in replica a quanto ha dichiarato l'onorevole Carlo Conti. Non possiamo ignorare che l'articolo 28 della direttiva CEE in materia di trattamento di dati personali impone di configurare il Garante per la protezione dei dati come organismo pienamente indipendente dal Governo nell'esercizio delle funzioni attribuite. La stessa esigenza di autonomia e di indipendenza non sussiste invece per l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, dato che essa opera con riferimento ad un settore — la pubblica amministrazione — del quale il Governo è responsabile davanti al Parlamento. Va d'altronde considerato che non è esatto che le funzioni e i compiti coincidano. Infatti, mentre l'autorità prevista dalla legge della quale si sta trattando ha una funzione di tutela dei diritti soggettivi dei cittadini e delle persone giuridiche, l'AIPA ha una funzione di carattere strettamente tecnico per la valutazione e l'adeguamento delle procedure di trattamento di dati informatici. Non dimentichiamo che tale autorità esprime pareri sui programmi per l'informaticizzazione della pubblica amministrazione. Si tratta quindi di funzioni chiaramente divergenti, che non possono essere

unificate in un solo organismo proprio ai fini del rispetto del principio fissato nella direttiva comunitaria.

PRESIDENTE. *Passiamo ai voti.*

Avverto che l'emendamento Bindi 28.1, assente il presentatore e fatto proprio dal deputato Conti, sarà votato per parti separate, nel senso di votare prima il comma 1 e poi, insieme, i restanti commi.

Pongo in votazione la prima parte — corrispondente al comma 1 — dell'emendamento Bindi 28.1, fatto proprio dall'onorevole Carlo Conti, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinta).

Pongo in votazione la seconda parte — corrispondente ai restanti commi — dell'emendamento Bindi 28.1, fatto proprio dall'onorevole Carlo Conti, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinta).

Pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 28.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Avverto che l'emendamento Grimaldi 28.6 può presentare profili di legittimità costituzionale. Comunico quindi che tale emendamento, ove approvato, si intenderà votato in linea di principio ai fini della trasmissione dello stesso alla I Commissione per il parere di competenza.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Grimaldi 28.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È approvato).

Avverto che gli emendamenti De Julio 28.4, Finocchiaro Fidelbo 28.2 e De Julio 28.5 sono accantonati e che si procederà alla loro votazione una volta acquisito il parere della I Commissione sull'emendamento Grimaldi 28.6, al quale essi sono strettamente connessi.

Avverto, altresì, che si procederà alla votazione dell'articolo 28 nel suo complesso una volta acquisito il parere della I Commissione sull'emendamento Grimaldi 28.6, testé approvato in linea di principio.

Passiamo all'esame dell'articolo 29 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 29.1 ed accetto l'emendamento 29.2 del Governo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento De Julio 29.6 perché il principio del coordinamento fra il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è già contenuto nell'emendamento 29.4 del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 29.3 del Governo, qualora fosse soppressa la parola « eventuali » dal comma 2 dell'articolo 29 la norma risulterebbe estremamente rigida, eliminandosi ogni aspetto discrezionale: per tale motivo, non accetto questo emendamento. Accetto invece l'emendamento 29.4 del Governo, la cui approvazione assorbirebbe il mio emendamento 29.5.

EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Accetto l'emendamento 29.1 del relatore, di natura formale, mentre raccomando l'approvazione dell'emendamento 29.2 del Governo. Esprimo parere contrario sull'emendamento De Julio 29.6, il cui contenuto interviene su materia già disciplinata dall'emendamento 29.4 del Governo, di cui raccomando l'approvazione. Raccomando altresì l'approvazione dell'emendamento 29.3 del Governo, mentre l'emendamento 29.5 del relatore risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 29.4 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 29.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 29.2 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento De Julio 29.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 29.3 del Governo, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Avverto che l'emendamento 29.4 del Governo sarà votato in linea di principio, ai fini dell'acquisizione del parere della I Commissione.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 29.4 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Avverto che l'emendamento 29.5 del relatore è accantonato e si procederà alla sua votazione una volta acquisito il parere della I Commissione sull'emendamento 29.4 del Governo, ad esso strettamente connesso.

Avverto, altresì che si procederà alla votazione dell'articolo 29 nel suo complesso una volta acquisito il suddetto parere della I Commissione. Passiamo all'esame dell'articolo 30 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore. Il relatore non accetta l'emendamento 30.1 del Governo perché ha carattere limitativo. L'articolo 30, così come formulato, stabilisce che tutti gli accertamenti di cui al comma 2 devono essere disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale: si riferisce dunque a tutti gli accertamenti, in qualsiasi luogo siano effettuati. Al contrario, l'emendamento 30.1 del Governo stabilisce che occorre l'autorizzazione del presidente del tribunale solo se i controlli vengano effettuati nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale. Poiché la disposizione in esame si riflette su una norma di carattere costituzionale - quella relativa all'inviolabilità del domicilio -, la limitazione ai sensi dell'articolo 614 della specificazione contenuta nell'articolo 30 rende il contenuto di quest'ultimo molto più restrittivo. Il relatore è del parere che, in un campo così delicato,

debba essere richiesta l'autorizzazione del presidente del tribunale per ogni accertamento che possa essere effettuato non solo nel domicilio, ma in qualunque altro luogo, intendendo il termine « domicilio » contenuto nella Costituzione nell'accezione più ampia possibile. Ecco dunque perché non si accetta una restrizione di questo genere.

Raccomando infine l'approvazione dei miei emendamenti 30.2, 30.3 e 30.4.

EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo accetta gli emendamenti 30.2, 30.3 e 30.4 del relatore.

Quanto al proprio emendamento 30.1, del quale raccomanda l'approvazione, il Governo osserva che il rilievo del relatore è esatto, nel senso che la formulazione tende a restringere la tutela prevista; però, il senso dell'emendamento è il seguente: sembra veramente eccessivo che l'autorità garante, qualora debba procedere ad ispezioni o controlli presso i locali ove sono ubicate le banche dati (locali che non abbiano caratteristiche di privata dimora, ma siano sede di uffici, di attività di gestione delle banche dati stesse) debba chiedere l'autorizzazione all'autorità giudiziaria. Se così fosse, si creerebbe una notevolissima sperequazione rispetto a tanti altri casi nei quali organi della pubblica amministrazione possono, ad esempio, accedere ad uffici di persone giuridiche senza necessità di una specifica autorizzazione. Quindi, lo scopo dell'emendamento è proprio quello di garantire un controllo preventivo in sede giudiziaria solo per i domicili privati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 30.1 del Governo, non accettato dal relatore. *(È respinto).*

Avverto che gli emendamenti 30.3, 30.2 e 30.4 del relatore saranno votati in linea di principio, ai fini dell'acquisizione del parere della I Commissione.

Pongo in votazione, in linea di princi-

pio, l'emendamento 30.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 30.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 30.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che si procederà al voto dell'articolo 30 una volta acquisito il parere della I Commissione sugli emendamenti testé votati in linea di principio.

Passiamo all'esame dell'articolo 31 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore. Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti Bindi 31.4 e De Julio 31.5, perché si creerebbe una commistione fra i due organi ivi previsti. Il relatore accetta gli emendamenti 31.1 e 31.2 del Governo.

Raccomando, infine, l'approvazione del mio emendamento 31.3.

EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti Bindi 31.4 e De Julio 31.5; accetta l'emendamento 31.3 del relatore e raccomanda, infine, l'approvazione dei suoi emendamenti 31.1 e 31.2.

PRESIDENTE. Constato l'assenza del presentatore dell'emendamento Bindi 31.4: s'intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento De Julio 31.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 31.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 31.2 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 31.3 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 31, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.
(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 32, al quale non sono stati presentati emendamenti.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 33, al quale non sono stati presentati emendamenti.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 34 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti Stajano 34.1 e Grimaldi 34.2.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*.
Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Constatata l'assenza dell'onorevole Stajano, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 34.1.

Pongo in votazione l'emendamento Grimaldi 34.2, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 34, nel testo modificato dall'emendamento approvato.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 35, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 36, al quale non sono stati presentati emendamenti.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 37 e all'unico emendamento ad esso presentato.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*.
Raccomando l'approvazione del mio emendamento 37.1.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*.
Il Governo accetta tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 37.1 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 37, nel testo modificato dall'emendamento approvato.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 38 e all'unico emendamento ad esso presentato.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*.
Raccomando l'approvazione del mio emendamento 38.1, soppressivo dell'articolo in conformità del parere espresso dalla I Commissione.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*.
Il Governo accetta tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 38.1 del relatore, interamente soppressivo dell'articolo 38, accettato dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 39 e all'unico emendamento ad esso presentato.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Accetto l'emendamento 39.1 del Governo.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 39.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 39.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 39, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 40 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Stajano 40.4, mentre accetto l'emendamento 40.3 del Governo. Raccomando inoltre l'approvazione dei miei emendamenti 40.1 e 40.5, avvertendo inoltre che il mio emendamento 40.2 sarebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 40.5 del Governo.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Stajano 40.4, mentre accetta gli emendamenti 40.1, 40.5 e 40.2 del relatore. Raccomanda inoltre l'approvazione del proprio emendamento 40.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 40.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Constatata l'assenza dell'onorevole Stajano, si intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 40.4.

Avverto che gli emendamenti 40.5 del relatore e 40.3 del Governo saranno votati in linea di principio, ai fini dell'acquisizione del parere della I Commissione.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 40.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 40.3 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Avverto che l'emendamento 40.2 del relatore è accantonato e si procederà alla sua votazione una volta acquisito il parere della I Commissione sull'emendamento 40.5, al quale esso è strettamente connesso. Avverto altresì che si procederà alla votazione dell'articolo 40 nel suo complesso una volta acquisito il parere della I Commissione sugli emendamenti testé approvati in linea di principio.

Passiamo all'esame dell'articolo 41 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Alla luce dell'approvazione dell'emendamento Grimaldi 28.6, esprimo parere favorevole sull'emendamento Grimaldi 41.7. Infatti, una volta che la nomina dei membri dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati è stata rimessa ad una elezione ad opera del Parlamento e non essendo possibile affidare allo stesso meccanismo la nomina dei membri dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, appare preferibile lasciare la nomina di quest'ultima Autorità al Governo, come previsto dalla legislazione vigente.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti De Julio 41.5 e 41.4. Non accetto l'emendamento 41.1 del Governo — incompatibile con l'emendamento Grimaldi 28.6 — mentre raccomando l'approvazione del mio emendamento 41.2.

Esprimo parere contrario sull'emendamento De Julio 41.6, nonché sull'emendamento Bindi 41.3.

EDI' BERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Grimaldi 41.7, mentre il parere è contrario sugli emendamenti De Julio 41.5 e 41.4.

Ritiro l'emendamento 41.1 del Governo ed accetto l'emendamento 41.2 del relatore. Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti De Julio 41.6 e Bindi 41.3.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti all'articolo 41 saranno votati in linea di principio, ai fini dell'acquisizione del parere della I Commissione.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Grimaldi 41.7, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 41.2 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Avverto che gli emendamenti De Julio 41.5 e 41.4 sono accantonati e si procederà alla loro votazione una volta acquisito il parere della I Commissione sull'emendamento Grimaldi 41.7, al quale sono strettamente connessi.

Pongo in votazione l'emendamento De Julio 41.6, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Poiché l'onorevole Bindi non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento 41.3.

Avverto che si procederà alla votazione dell'articolo 41 nel suo complesso una volta acquisito il parere della I Commissione sugli emendamenti testé approvati in linea di principio.

Passiamo all'esame dell'articolo 42 e dell'unico emendamento ad esso presentato.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 42.1.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento 42.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 42.1 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 42, nel testo modificato dall'emendamento approvato.
(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 43, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 44, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tit.1 del relatore, recante il nuovo titolo del disegno di legge.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento Tit.1.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento Tit.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tit.1 del relatore al titolo del disegno di legge, accettato dal Governo.
(È approvato).

XII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1995

Avverto che il seguito della discussione per la definitiva votazione degli emendamenti sin qui approvati in linea di principio, degli emendamenti accantonati e del complesso degli articoli cui essi si riferiscono è rinviata ad altra seduta ed avrà luogo una volta acquisito il prescritto parere della I Commissione.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che, tenuto conto che domani e probabilmente anche giovedì i deputati saranno impegnati per tutta la giornata in Assemblea, le sedute della Commissione già convocate per domani e per giovedì non avranno luogo. Av-

verto che il presidente della Commissione si riserva di convocare per giovedì prossimo l'ufficio di presidenza.

La seduta termina alle 17,5.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 10 novembre 1995.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

ALLEGATO

**Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali
(1901-bis).**

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 23-BIS A 44

ART. 23-bis.

Sopprimerlo.

23-bis. 6.

Grimaldi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
23-bis. 5.

All'emendamento 23-bis. 5 sostituire le parole: di cui al 1° comma dell'articolo 21 *con le seguenti:* di cui agli articoli 21, comma 1, 22 e 23.

0. 23-bis. 5, 1.

Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 23-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che per i dati idonei a rivelare la vita sessuale, il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante non sono richiesti quando il trattamento o la diffusione dei dati di cui al 1° comma dell'articolo 21 sono effettuati nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità ».

23-bis. 5.

Finocchiaro Fidelbo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
23-bis. 1.

All'emendamento 23-bis. 1, sostituire le parole: Il consenso *con le seguenti:* Salvo che per i dati idonei a rivelare la vita sessuale, il consenso.

0. 23-bis. 1, 2.

Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
23-bis. 1.

All'emendamento 23-bis. 1, comma 1, al termine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: fatti salvi i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza.

0. 23-bis. 1. 1.

Il Relatore.

All'articolo 23-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante non sono richiesti quando il trattamento, comprese la comunicazione e la diffusione, dei dati di cui agli articoli 21 e 22 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Al medesimo trattamento, comprese la comunicazione e la diffusione, non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 23 ».

23-bis. 1.

Il Relatore.

Il comma 1 dell'articolo 23-bis è sostituito dal seguente:

« 1. Il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante non sono richiesti quando il trattamento dei dati di cui all'articolo 21 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Al medesimo trattamento non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 23 ».

23-bis. 2.

Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
23-bis. 3.

All'emendamento 23-bis. 3, capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo:

In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi del medesimo articolo 29, comma 1, lettera l).

0. 23-bis. 3. 1.

Il Relatore.

All'articolo 23-bis sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento e alla diffusione dei dati di cui al comma 1 del presente articolo effettuato nell'esercizio della professione di giornalista.

Inoltre allo stesso articolo, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ove, entro sei mesi dalla proposta del Garante, il codice deontologico di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2.

23-bis. 3.

Il Relatore.

All'articolo 23-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il trattamento e la diffusione di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica senza il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante è consentito alle condizioni previste dall'articolo 9 della direttiva 24 luglio 1995 della CEE ».

23-bis. 4.

Bindi.

ART. 24.

Sopprimerlo.

24. 2.

Grimaldi.

All'articolo 24, comma 3, le parole: non si applicano gli articoli 6 e 26 sono sostituite dalla seguenti: non si applica l'articolo 26.

24. 1.

Governo.

ART. 25.

All'articolo 25, al comma 1, aggiungere, all'inizio, le parole: Salvo quanto previsto dal comma 2,.

25. 4.

De Julio, Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 25, comma 1, sopprimere le parole: e del regolamento.

25. 5.

Grimaldi.

All'articolo 25, comma 1, sopprimere le parole: senza il consenso dell'interessato, e sostituire le parole: dal regolamento con le seguenti: dai regolamenti.

25. 1.

Governo.

All'articolo 25, comma 1, sopprimere le parole: senza il consenso dell'interessato,.

25. 2.

Il Relatore.

All'articolo 25, comma 1, sostituire le parole: e dal regolamento con le seguenti: o dai regolamenti.

25. 3.

Il Relatore.

All'articolo 25, comma 2, sopprimere le parole: di regolamento.

25. 6.

Grimaldi.

ART. 26.

All'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, deve essere previamente notificato al Garante.

26. 1.

Il Relatore.

All'articolo 26, sopprimere il comma 5.

26. 3.

Grimaldi.

All'articolo 26, aggiungere in fine il seguente comma:

7. Il cittadino residente nel territorio dello Stato italiano non può detenere banche dati in un altro Stato che non assicuri la medesima legislazione e il trattamento di reciprocità in materia.

26. 2.

Vignali.

ART. 27.

All'articolo 27, sopprimere il comma 9.

27. 1.

Stajano.

ART. 28.

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

ART. 28.

1. È istituito il Garante per la protezione dei dati presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione che assume la denominazione di Autorità per l'informatica.

2. Il Garante è organo monocratico nominato con determinazione adottata, d'intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il Garante è scelto tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto e dell'informatica.

3. Il Garante dura in carica quattro anni e non può essere confermato più di una volta; per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

4. All'atto di accettazione della nomina il Garante è collocato fuori ruolo se dipendente di pubbliche amministrazioni o magistrato in attività di servizio; se professore universitario di ruolo, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al Garante compete una indennità di funzione non eccedente, al massimo, la retribuzione spettante al primo presidente di Corte di Cassazione. La predetta indennità è determinata con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposta a carico degli ordinari stanziamenti.

28. 1.

Bindi.

All'articolo 28, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Garante è organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri nominati dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è adottato a maggioranza assoluta dei componenti.

28. 3.

Finocchiaro Fidelbo, De Julio.

All'articolo 28, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Garante è organo collegiale costituito da sei membri eletti tre dalla Camera dei deputati e tre dal Senato con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente.

28. 6.

Grimaldi.

All'articolo 28, al comma 3, sostituire le parole: dal presidente e da quattro membri, con le seguenti: da:

a) il presidente;

b) tre membri;

c) il presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione quale membro di diritto.

Il presidente ed i tre membri di cui alla lettera b) sono.

Consequentemente, al comma 4, sostituire le parole: i membri durano, con le seguenti: i tre membri di cui al comma 3, lettera b), durano.

28. 4.

De Julio, Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 28, comma 3, sostituire le parole: d'intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con le parole: dal Presidente del Consiglio.

28. 2.

De Julio.

All'articolo 28, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e dei tre membri di cui alla lettera b) sono comprovate dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

28. 5.

De Julio, Finocchiaro Fidelbo.

ART. 29.

All'articolo 29, comma 1, lettera b), sostituire le parole: o di regolamento con le seguenti: e di regolamento; inoltre, alla lettera i), sostituire la parola: diffusione con la seguente: conoscenza.

29. 1.

Il Relatore.

All'articolo 29, comma 1, lettera f), sopprimere le parole dopo la seguente: trattamento fino alla fine della lettera f).

29. 2.

Governo.

All'articolo 29, comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nelle materie di propria competenza, il Garante concorda con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione le modalità di cooperazione allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità medesima.

29. 6.

De Julio, Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 29, comma 2 sopprimere la parola: eventuali.

29. 3.

Governo.

All'articolo 29 inserire, dopo il comma 3, il seguente:

4. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo.

29. 4.

Governo.

All'articolo 29 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

4. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti.

29. 5.

Il Relatore.

ART. 30.

All'articolo 30, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 2 inserire le seguenti: , se effettuati nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale,.

30. 1.

Governo.

All'articolo 30, comma 6, aggiungere in fine, prima del punto, le seguenti parole: o motivi di difesa o sicurezza dello Stato.

30. 3.

Il Relatore.

All'articolo 30, comma 7, sostituire le parole: da un numero delimitato di addetti al relativo Ufficio individuati con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 3. con le seguenti: da un numero delimitato di addetti al relativo Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 31, comma 3.

30. 2.

Il Relatore.

All'articolo 30, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le verifiche relative agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle sedute del Garante.

30. 4.

Il Relatore.

ART. 31.

All'articolo 31, dopo la parola Garante, aggiungere le seguenti: Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante si avvale degli Uffici e servizi dell'Autorità per l'informatica, ferma restando l'autonomia e l'indipendenza di giudizio e di valutazione di tali organismi. Al funzionamento degli Uffici e dei servizi del Garante sovrintende il Direttore generale dell'Autorità per l'informatica, il quale assicura altresì il raccordo ed il coordinamento tra gli Uffici del Garante e quelli dell'Autorità stessa.

31. 4.

Bindi.

All'articolo 31, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Garante si avvale degli uffici e dei servizi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza di giudizio e di valutazione dei rispettivi organi.

31. 5.

De Julio, Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 31, comma 3, sostituire le parole e di grazia e giustizia, con le seguenti: , di grazia e giustizia e dell'interno.

31. 1.

Governo.

All'articolo 31, comma 5, dopo le parole appartenenti inserire le seguenti: all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità,.

31. 2.

Governo.

All'articolo 31, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.

31. 3.

Il Relatore.

ART. 34.

All'articolo 34, sopprimere il comma 2.

34. 1.

Stajano.

All'articolo 34, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino a un anno.

34. 2.

Grimaldi.

ART. 37.

All'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: Chiunque omette di fornire al Garante le informazioni richieste con le seguenti: Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante.

37. 1.

Il Relatore.

ART. 38.

Sopprimerlo.

38. 1.

Il Relatore.

ART. 39.

All'articolo 39, comma 1, dopo le parole: dalla presente legge inserire le seguenti: e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547.

39. 1.

Governo.

ART. 40.

All'articolo 40, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e diffusione dei dati previste dalla presente legge.

40. 1.

Il Relatore.

All'articolo 40, comma 3, sostituire le parole entro il termine di sei mesi con le seguenti: entro il termine di trenta mesi.

40. 4.

Stajano.

All'articolo 40, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 21, comma 4, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo 23, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.

40. 5.

Il Relatore.

All'articolo 40, comma 5, sostituire le parole: ad opera della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, con le seguenti: ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

40. 2.

Il Relatore.

All'articolo 40, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Il presidente e i membri dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge permangono nelle loro funzioni sino al 30 giugno 1997.

40. 3.

Governo.

ART. 41.

All'articolo 41, sopprimere i commi 2 e 3.

41. 7.

Grimaldi.

All'articolo 41, comma 3, sostituire le parole da: Il presidente, a: dei deputati, con le parole: Il presidente ed i membri sono nominati dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il parere è adottato a maggioranza assoluta dei componenti.

41. 5.

De Julio, Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 41, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:

2. L'Autorità è organo collegiale costituito da:

a) il presidente;

b) tre membri;

c) il presidente del Garante per la protezione dei dati, quale membro di diritto.

Il presidente ed i tre membri di cui alla lettera b) sono scelti tra persone dotate di indiscussa moralità e indipendenza e che siano esperti di alta e riconosciuta competenza e professionalità nella materia dell'informatica. Il presidente è nominato con determinazione adottata dal Presidente del Consiglio. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, sono nominati i tre membri di cui alla lettera b) con determinazione adottata, dal Presidente del Consiglio. L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e dei tre membri di cui alla lettera b) sono comprovate dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

41. 4.

De Julio, Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 41, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il presidente e, sulla base di una terna proposta da quest'ultimo, i membri sono nominati con determinazione adottata, d'intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

41. 4.

Governo.

All'articolo 41, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: sono approvate fino alla fine del periodo con le seguenti: sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il pa-

rere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

41. 2.

Il Relatore.

All'articolo 41, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. L'Autorità si avvale degli uffici e dei servizi del Garante per la protezione dei dati, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza di giudizio e di valutazione dei rispettivi organi” ».

2-ter. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle materie di propria competenza, l'Autorità concorda con il Garante per la protezione dei dati le modalità di cooperazione allo svolgimento dei compiti istituzionali del Garante medesimo.

41. 6.

De Julio, Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 41, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

5. L'Autorità si avvale anche degli Uffici e servizi del Garante per la protezione dei dati, ferma restando l'autonomia e l'indipendenza di giudizio e di valutazione dei rispettivi organismi.

6. Nelle materie di propria competenza l'Autorità per l'informatica coopera allo svolgimento dei compiti istituzionali del Garante per la protezione dei dati.

41. 3.

Bindi.

ART. 42.

All'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: il materiale informativo raccolto in attuazione di tale disposizione con le seguenti: il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo della legge n. 121 del 1981.

42. 1.

Il Relatore.

Sostituire il titolo con il seguente: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.

Tit. 1.

Il Relatore.